

3-ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO



ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI UE - SEE E SVIZZERA

Ricordiamo che quando parliamo di stati appartenenti all'Unione Europea intendiamo:
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Croazia
- spazio economico europeo (SEE): Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma hanno aderito ai regolamenti per quanto attiene la materia sanitaria.

Ricordiamo che dal 01/01/2021 a seguito dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione Europea continuano ad essere garantiti alcuni diritti tra cui l'assistenza sanitaria IN CASO DI TEMPORANEO SOGGIORNO, seppur con nuove forme.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in caso di temporaneo soggiorno dei britannici in altro Stato membro dell'UE s'informa quanto segue:

- 1) **Le TEAM Inglesi nel vecchio formato standard** (con il simbolo europeo con stelle) potranno essere comunque accettate salvo ulteriore comunicazione del Ministero.
- 2) **Le TEAM Inglesi nel nuovo formato** possono essere accettate fin da subito e sono di 2 tipologie:
 - 2a) prive del simbolo europeo, presentano **solo la bandiera UK e al campo 6 vi è un codice alfanumerico che termina con la sigla CRA:** sono utilizzabili dalla generalità degli aventi diritto - tranne dagli studenti- in tutti gli Stati membri dell'UE.
 - 2b) prive del simbolo europeo, presentano **solo la bandiera UK e al campo 6 vi è un codice alfanumerico che termina con la sigla di uno Stato membro dell'UE:** possono essere utilizzate solo dagli studenti solo nello Stato membro indicato in cui seguono i corsi di studio e non in altri paesi se si spostano per vacanza.

In caso di accesso al Pronto Soccorso, il cittadino comunitario dovrà presentare agli sportelli della Pre-accettazione amministrativa ubicata c/o Edificio 31 di Cisanello i propri documenti:

SE IN POSSESSO DELLA TEAM:

PER PRESTAZIONI URGENTI ESENTI DA PAGAMENTO TICKET:

Non è richiesto il pagamento del ticket per i codici di gravità 1,2,3 di dimissione da Pronto Soccorso. Sarà la U.O. Gestione Amministrativa Prestazioni e Attività Ospedaliere ad attivarsi per il recupero economico della prestazione erogata alla Cassa Mutua Estera di appartenenza del cittadino.

PER PRESTAZIONI URGENTI PER IL QUALE IL CITTADINO COMUNITARIO NON E' ESENTATO. DAL PAGAMENTO TICKET

Con un codice 5 o 4 di gravità in uscita da Pronto soccorso, il cittadino comunitario è tenuto al pagamento di una quota pari a 25 euro, comprensiva della valutazione clinica e di eventuali esami di laboratorio. Ad essa si aggiungono ulteriormente 25 euro nel caso siano eseguite prestazioni di diagnostica strumentale (radiografie, ecografie etc..)

SE NON IN POSSESSO DELLA TEAM

- Se non ha la TEAM il paziente e/o i parenti dovranno far pervenire, durante il tempo necessario all'erogazione della prestazione, l'attestato necessario alla copertura degli oneri dovuti per la successiva richiesta di rimborso alla Cassa Mutua Estera di appartenenza da parte della U.O. Gestione Amministrativa Prestazioni e Attività Ospedaliere .
- Se il paziente e/o i parenti non riescono a far pervenire detto attestato con la tempistica sopra-indicata, dovrà essere attivata la procedura di pagamento delle prestazioni c/o la cassa automatica sita in Pronto Soccorso o c/o i punti di CUP ubicati c/o l' Edificio 10 di Cisanello l'intero ammontare della prestazione.

Il cittadino U.E al suo ritorno nel Paese d'origine potrà, eventualmente, formulare richiesta di rimborso delle spese sopportate alla propria Cassa Mutua di appartenenza.

PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO A CUI SEGUE RICOVERO

All'atto del **ricovero d'urgenza** sono richiesti :

- un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) in corso di validità.
- la tessera sanitaria plastificata TEAM/EHIC (Tessera Europea Assicurazione Malattia /European Health Insurance) e il certificato sostitutivo cartaceo rilasciato dall'ente sanitario della nazione di provenienza

- Se non ha la TEAM il paziente e/o i parenti dovranno far pervenire, prima della dimissione l'attestato necessario alla copertura degli oneri dovuti per la successiva richiesta di rimborso alla Cassa Mutua Estera di appartenenza da parte dell' U.O. Gestione Amministrativa Prestazioni e Attività Ospedaliere .In attesa dell'attestato dovrà firmare la scheda multilingue di impegno al pagamento cittadini stranieri in accesso al Pronto Soccorso

- Se il paziente e/o i parenti non riescono a far pervenire detto attestato con la tempistica sopra-indicata, dovrà essere attivata la procedura di pagamento del ricovero c/o i punti CUP ubicati c/o l' Edificio 10 di Cisanello l'intero ammontare della prestazione.

ASSISTENZA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NEL TERRITORIO NAZIONALE, MA NON ISCRITTI AL S.S.N. IN QUANTO TURISTI :

Sono assicurate, previo pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e province autonome (Art. 8, - commi 5 e 7 - del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni) :

- le prestazioni ospedaliere urgenti sia in via ambulatoriale di pronto soccorso che in regime di ricovero d'urgenza.

ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO :

Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell'assistenza (Pronto Soccorso o ricovero Ospedaliero d'urgenza) deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla **STP** (Straniero Temporaneamente Presente), riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Detto codice identifica la persona migrante anche per il rimborso delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate. La struttura sanitaria deve procedere, in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito (Circ. Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5).

Il rilascio del codice **STP** ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Al momento dell'assegnazione del codice **STP**, se il destinatario della prestazione è indigente occorre far sottoscrivere "l'autocertificazione di indigenza" (vedi [Modello di dichiarazione indigenza](#)). Anche la dichiarazione di indigenza, come il codice **STP**, ha validità semestrale, ma non è rinnovabile. Pertanto, allo scadere del semestre, lo straniero, qualora intenda permanere sul territorio italiano, dovrà sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione. Nel caso in cui lo straniero attesti l'indigenza, è esonerato dalla partecipazione alla spesa con il codice X01

In analogia a quanto previsto per i cittadini italiani, gli **STP** sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per quanto riguarda:

- ricoveri ospedalieri urgenti;
- prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto (pronto soccorso, guardia medica, ecc.);
- visite medico-generiche in strutture pubbliche;
- interventi di prevenzione delle malattie e profilassi finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- vaccinazioni obbligatorie;
- prestazioni previste nei protocolli della maternità;
- prestazioni a tutela dell'infanzia;
- soggetti con malattie croniche e invalidanti, nonché con malattie rare; in questo caso il codice di esenzione sarà indicato, a cura del medico prescrivente

Assistenza sanitaria a cittadini comunitari non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno

Ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria nel loro Stato di origine e presenti sul territorio nazionale, privi di TEAM e di residenza, non iscrivibili all'SSN., qualora indigenti, in sede di prima erogazione dell'assistenza (Pronto Soccorso o ricovero Ospedaliero d'urgenza) deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla **ENI (Europeo Non Iscritto)**, riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Il rilascio del codice **ENI** ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

In analogia a quanto previsto per i cittadini italiani, gli **ENI** sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per quanto riguarda:

- ricoveri ospedalieri urgenti;
- prestazioni ambulatoriali urgenti ad accesso diretto (pronto soccorso, guardia medica, ecc.);
- visite medico-generiche in strutture pubbliche;
- interventi di prevenzione delle malattie e profilassi finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- vaccinazioni obbligatorie;
- prestazioni previste nei protocolli della maternità;
- prestazioni a tutela dell'infanzia;
- soggetti con malattie croniche e invalidanti, nonché con malattie rare; in questo caso il codice di esenzione sarà indicato, a cura del medico prescrivente

Se la persona risulta indigente va apposto il codice di esenzione **X01**, che vale esclusivamente per la prestazione trattata